



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **12 settembre 2020**

Ufficiale lo Split payment fino al 30 giugno 2023

In GU della UE la Decisione 1105 del 24 luglio.

Con la pubblicazione sulla **GU della Ue** diventa ufficiale il **prolungamento per l'Italia dello split payment** fino al **30 giugno 2023**.

Il MEF aveva comunicato l'accordo politico raggiunto che ora trova ufficialità con la pubblicazione nella Gazzetta europea.

Ricordiamo che lo split payment è il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA, introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190 del 2014) e si applica per evitare la c.d. evasione da riscossione. Con questa procedura l'IVA rimane a carico del cliente in luogo del fornitore che riceverà solo il compenso indicato come imponibile.

I soggetti obbligati allo **split payment** sono:

enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%

società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);

società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche (art. 2359, comma 1, n. 1);

Le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche;

società quotate inserite nell'indice FT E MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Il meccanismo dello split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA vengono documentate mediante fattura e:

il cedente o prestatore che effettua operazioni assoggettate allo split payment deve emettere la fattura con le modalità ordinarie e indicare il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

in fattura elettronica, l'obbligo è assolto riportando nel campo "esigibilità IVA" il valore "S" scissione dei pagamenti;

il fornitore non è tenuto al pagamento dell'imposta applicata, poiché tale obbligo ricade sulla Pubblica Amministrazione o società acquirente;

la fattura deve comunque essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le regole generali di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 633/72, non computando l'Iva nelle liquidazioni periodiche

Si ricorda che se nella fattura non venga inserita la dicitura split payment, l'azienda che ha emesso la stessa è soggetta al pagamento di una sanzione compresa tra un minimo di **1.000 Euro e un massimo di 8.000 Euro**.

